



Council of the
European Union

Brussels, 1 March 2017
(OR. en, it)

6819/17

**Interinstitutional File:
2016/0411 (COD)**

**AVIATION 39
CODEC 293
INST 85
PARLNAT 61**

COVER NOTE

From:	Italian Senate
date of receipt:	23 February 2017
To:	General Secretariat of the Council
No. prev. doc.:	15777/16
Subject:	Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 1008/2008 on common rules for the operation of air services in the Community • Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality¹ Doc. 15777/16 AVIATION 255 CODEC 1939- COM (2016) 818 final

Delegations will find attached a copy of the above-mentioned opinion.

¹ Translation(s) of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange website (IPEX) at the following address:
<http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160491.do>

Senato della Repubblica
Il Presidente

Roma, 23.02.2017
Prot. n. 418/UE

Signor Presidente,

mi è gradito inviarLe il testo della risoluzione approvata dalla Commissione Lavori pubblici del Senato della Repubblica italiana a conclusione dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (COM (2016) 818 definitivo).

Tale risoluzione reca osservazioni in merito alla conformità dell'atto ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Con i migliori saluti.



(All.)

Signor Joseph Muscat
Presidente del Consiglio dell'Unione europea
1048 BRUXELLES

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XVIII
n. 183

RISOLUZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

(Relatore CARDINALI)

approvata nella seduta del 14 febbraio 2017

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE)
N. 1008/2008 RECANTE NORME COMUNI PER LA PRESTAZIONE
DI SERVIZI AEREI NELLA COMUNITÀ (COM 2016) 818 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 20 febbraio 2017

TIPOGRAFIA DEL SENATO

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	5

La Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto comunitario COM (2016) 818 definitivo sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, relativo alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità,

premesso che:

la proposta è finalizzata a coordinare la disciplina in materia di *wet lease*, contenuta all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, a quanto previsto nell'Accordo sui trasporti aerei sottoscritto tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e gli Stati Uniti d'America il 30 aprile 2007 e modificato nel giugno 2010;

il suddetto Accordo prevede un regime aperto per i contratti di *wet lease*, che consentono, tra le compagnie aeree delle parti, il noleggio di un aeromobile con equipaggio (in alternativa al *dry lease*, che prevede il solo noleggio dell'aeromobile senza equipaggio);

l'attuale articolo 13 del regolamento n. 1008/2008 (comma 3, lettere a) e b)) subordina l'autorizzazione a tale tipologia di contratti per gli aeromobili immatricolati in Paesi terzi a una serie di condizioni: il rispetto di tutte le norme di sicurezza equivalenti a quelle del diritto comunitario o nazionale, il verificarsi di particolari circostanze (esigenze eccezionali, esigenze di capacità stagionali o difficoltà operative) che determinano una mancanza di aeromobili adeguati sul mercato comunitario e la durata strettamente limitata del contratto di *wet lease*;

la proposta in esame intende introdurre la possibilità di una deroga alle condizioni elencate all'articolo 13 del regolamento vigente, nel caso in cui un accordo internazionale concluso dall'Unione disponga diversamente, come previsto appunto dall'accordo con gli Stati Uniti, che è l'unico finora stipulato dall'Unione europea;

tenuto conto delle osservazioni formulate dalla 14ª Commissione e della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

rilevato che la base giuridica della proposta in esame appare correttamente individuata nell'articolo 100, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea,

esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità»:

avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, in quanto l'intervento al livello dell'Unione europea integra sia il requisito della necessità sia quello del valore aggiunto rispetto all'azione dei singoli Stati. Infatti, l'obiettivo di introdurre una deroga all'attuale regime sul *leasing* di aeromobili previsto dal regolamento (CE) n. 1008/2008 può essere conseguito solo attraverso un atto legislativo dell'Unione;

avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di proporzionalità, in quanto la proposta risulta congrua rispetto agli obiettivi che intende perseguire, limitandosi a quanto strettamente necessario per l'introduzione della deroga per i contratti di *leasing* conclusi nell'ambito di accordi internazionali, mantenendo la disciplina vigente in tutti gli altri casi.

Il presente atto è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: LIUZZI)

9 febbraio 2017

La Commissione,

considerato che la proposta ha lo scopo di adeguare il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, sulla prestazione di servizi aerei, ad accordi internazionali in materia di *wet lease* (noleggio di aeromobile con equipaggio);

considerato, in particolare, che:

il vigente articolo 13 del regolamento (CE) n. 1008/2008 stabilisce la possibilità che siano autorizzati contratti di *leasing* di aeromobili. In particolare, i contratti di *wet lease*, di aeromobili immatricolati in Paesi terzi, possono essere stipulati a condizione che ricorrano circostanze eccezionali, come ad esempio una mancanza di aeromobili adeguati sul mercato comunitario, e che tale possibilità sia strettamente limitata nel tempo e subordinata al rispetto di norme di sicurezza equivalenti a quelle contenute nella normativa comunitaria e nazionale;

il 30 aprile 2007 l'Unione europea e gli Stati Uniti hanno stipulato un Accordo sui trasporti aerei, finalizzato a rimuovere gli ostacoli all'accesso al mercato e creare uno spazio aperto dell'aviazione civile, per massimizzare i vantaggi per i consumatori, le compagnie aeree, i lavoratori e le comunità sulle due sponde dell'Atlantico. Il regime aperto si applica anche al mercato di *wet lease* tra le parti, in cui, tuttavia, l'Unione europea impone delle restrizioni temporali non previste negli Stati Uniti, che non consentono all'accordo di esplicare tutti i suoi benefici in tale settore;

conseguentemente, l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1008/2008 deve essere modificato per fare salvi accordi internazionali che prevedano condizioni diverse tra le parti per i contratti di *leasing* di aeromobili, tra cui quello con gli Stati Uniti sul *wet lease* è l'unico finora stipulato dall'Unione europea,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 100, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che pre-

vede la procedura legislativa ordinaria, per stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di introdurre una deroga alla disciplina sul *leasing* di aeromobili, di cui al regolamento (CE) n. 1008/2008 può essere raggiunto solo mediante un atto legislativo dell'Unione;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta si limita a quanto necessario ai fini dell'introduzione della deroga per i contratti di *leasing* stipulati nel quadro di accordi internazionali, lasciando peraltro inalterato il regime vigente per tutti gli altri casi.